SENTENZA DELLA CORTE (prima sezione)
14 novembre 1985 *

Nella causa 219/84,

Michael Powell, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l'avv. Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles e, per il procedimento contemplato dall'art. 91 del regolamento di procedura, con l'avv. Victor Biel, del foro di Lussemburgo, e con domicilio eletto in Lussemburgo nello studio dell'avv. Tony Biever, 83, boulevard Grande-Duchesse-Charlotte,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Dimitrios Gouloussis, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Manfred Beschel, membro dell'ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto, nella presente fase del procedimento, la ricevibilità del ricorso promosso dal Powell onde ottenere l'annullamento delle decisioni della Commissione 1° marzo 1974, con la quale veniva nominato in prova a decorrere dall'11 febbraio 1974, nonché 31 ottobre 1974, con la quale veniva nominato in ruolo con effetto dall'11 novembre 1974, ma solo nella parte in cui dette decisioni lo inquadrano nel grado A5,

LA CORTE (prima sezione),

composta dai signori R. Joliet, presidente di sezione, G. Bosco e T. F. O'Higgins, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: P. Heim

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 giugno 1986,

ha pronunziato la seguente

* Lingua processuale: il francese.

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

In diritto

1 Con atto depositato in cancelleria il 28 agosto 1984 Michael Powell, dipendente della Commissione delle Comunità europee, ha proposto un ricorso mirante all'annullamento delle decisioni della Commissione 1° marzo 1974, con cui veniva nominato in prova a decorrere dall'11 febbraio 1974, e, rispettivamente, 31 ottobre 1974, con cui veniva nominato in ruolo a decorrere dall'11 novembre 1974, solo nelle parti in cui dette decisioni lo inquadrano nel grado A5 invece che nel grado A4.

2 Con atto dell'11 ottobre 1984, la Commissione ha eccepito l'irricevibilità del ricorso ed ha chiesto alla Corte, a norma dell'art. 91 del regolamento di procedura, di pronunciarsi su detta eccezione senza entrare nel merito. A giudizio della Commissione, il ricorso è tardivo in quanto il ricorrente non ha proposto reclamo, entro i tre mesi prescritti dallo statuto del personale, contro la decisione lesiva nei suoi confronti, vale a dire la nomina in prova, di cui aveva avuto conoscenza al più tardi il 19 marzo 1975, data alla quale gli è stato comunicato l'atto di nomina in ruolo nel grado A5.

3 Il ricorrente assume, nelle osservazioni relative all'eccezione d'irricevibilità, che il termine d'impugnazione è stato prorogato da fatti nuovi verificatisi dopo il 19 marzo 1975. Tra detti fatti nuovi egli ricorda la circostanza che, solo in seguito alla nota 6 gennaio 1984 del sig. Morel, direttore generale del personale e dell'amministrazione, egli ha appreso che la decisione della Commissione 6 giugno 1973, relativa ai criteri da applicarsi per la nomina nel grado e per l'inquadramento nello scatto al momento dell'assunzione era stata applicata nei suoi confronti tenendo conto di un'esperienza professionale ridotta di un anno rispetto all'esperienza professionale di 12 anni e 3 mesi da lui dichiarata e comprovata con documenti. Orbene, solo grazie a questa informazione il ricorrente avrebbe potuto rendersi conto del fatto che l'autorità che ha il potere di nomina (APN) aveva giudicato che egli non possedesse i requisiti di cui all'art. 3 della decisione summenzionata, 6 giugno 1973, a norma del quale l'APN può reinquadrare il candidato nel grado A4 qualora egli possieda dodici anni di esperienza professionale.

4 Emerge dal fascicolo che la decisione 6 giugno 1973, relativa ai criteri da applicarsi alla nomina del grado e all'inquadramento nello scatto al momento dell'assunzione, e la prassi seguita nella sua applicazione sono state divulgate, mediante una circolare al personale della Commissione, solo nel marzo 1981.

5 Secondo la lettera a), seconda frase, del numero 2, intitolato « Carriera A7/A6 » dell'allegato II della circolare del marzo del 1981, che illustrava la prassi seguita dal Comitato per l'inquadramento nell'applicare la decisione 6 giugno 1973, « nel caso di studi universitari abbreviati, l'eventuale esperienza professionale viene presa in considerazione solo a decorrere dalla fine del quarto anno successivo al conseguimento di diploma di scuola secondaria ».

6 A questo proposito è importante rilevare che la disposizione sopra ricordata non era tale da consentire all'interessato di conoscere i criteri che erano effettivamente stati applicati per la determinazione del suo grado e del suo scatto al momento dell'assunzione. Dato che era stato assunto per un posto della carriera A5/A4, il Powell non poteva supporre che una disposizione relativa alla carriera A7/A6 fosse necessariamente valida nei suoi confronti. Ma, ed è ciò che più conta, il Powell, che aveva d'altronde frequentato, come si desume dall'attestato allegato all'atto introduttivo, corsi universitari di una durata di quattro anni, non aveva alcun motivo di immaginare, leggendo la disposizione summenzionata, che la sua esperienza professionale, che era di fatto iniziata almeno quattro anni dopo il conseguimento del diploma secondario, era stata presa in considerazione solo a decorrere da una data successiva al suo inizio reale.

7 Leggendo la circolare del marzo del 1981, il Powell poteva quindi soltanto ritenere che il suo inquadramento nel grado e nello scatto fosse stato effettuato in esito ad una valutazione discrezionale, come è consentito dall'art. 3, della decisione 6 giugno 1973, fermo restando che la sua esperienza professionale di 12 anni e 3 mesi era stata interamente riconosciuta. D'altra parte, egli non aveva motivo di supporre che l'APN avesse giudicato che egli non possedeva il requisito minimo contemplato da detto articolo.

8 Nulla nel fascicolo processuale consente di sostenere che il Powell avrebbe potuto, in altre occasioni, rendersi conto della riduzione della sua esperienza professionale prima della comunicazione che gli è stata inviata il 6 gennaio 1984. La stessa Commissione non ha d'altra parte sostenuto che l'interessato avrebbe avuto detta possibilità.

9 Così stando le cose, si deve perciò concludere che le circostanze che sono state portate a conoscenza del Powell con la summenzionata nota 6 gennaio 1984 costituiscono un fatto nuovo idoneo a far nuovamente decorrere il termine d'impugnazione. Il termine che ha ripreso a decorrere dal 6 gennaio 1984 è stato osservato, quindi il ricorso è ricevibile.

Per questi motivi,

LA CORTE (prima sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è ricevibile.

2) Il procedimento proseguirà nel merito.

3) Le spese sono riservate.

Joliet Bosco O'Higgins

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 14 novembre 1985.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della prima sezione

R. Joliet